



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

180717
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N° 293 DATA 12.07.2011	OGGETTO: Servizio Tributi-Patrimonio-Rilascio Concessione per utilizzo camere del Castello di San Martino e dell'albergo nel borgo di Fossanova dal 07.08.2011 al 17.08.2011, all'Ass. Priverno in Europa.
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della rag. Rachele Mastrantoni di Responsabile del Dipartimento;

Viste la domanda prodotta in data 10.06.2011 prot. n. 9673 dall'Associazione Priverno In Europa, con p.iva e c.f. 02503980597, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione delle camere del Castello di San Martino e dell'albergo nel borgo di Fossanova, **dal 07 al 17 agosto 2011** per ospitare gli artisti appartenenti all'evento denominato "Medioevo in Festa".

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/03/2000 con la quale si disciplinavano i corrispettivi per la concessione dei locali del Castello di San Martino;

Vista la Deliberazione n. 212 del 9/10/2008 con cui si stabilivano i corrispettivi per la concessione dei locali e spazi del complesso di San Martino quali locali della voliera e sala del Centro di Educazione Ambientale;

Visto che l'Ente e l'Associazione sopra citata hanno stipulato una convenzione in occasione della manifestazione "Medioevo in Festa" in merito all'organizzazione dell'evento da parte della stessa Associazione, si stabilisce l'uso gratuito dei locali;

Visto il Dec.Legs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

All'Associazione Priverno in Europa con cod. fisc. E P.IVA 02503980597, di occupare temporaneamente, in uso gratuito, le camere all'interno del Castello di San Martino e nell'albergo del borgo di Fossanova per i **motivi sopra citati, a condizione che il costo delle pulizie e dell'affitto della biancheria sia a carico dell'Associazione stessa e che non vengano arrecati danni agli arredi e suppellettili esistenti e venga salvaguardata la pulizia dei locali**, inoltre il concessionario dovrà assumersi la responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati alla struttura, arredi ed impianti ivi esistenti, causati anche da chiunque acceda ai locali.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- presentarsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico accessorio eventualmente utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il locale comunale in pristino al

termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare i locali in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o locali comunali nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio Comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18/07/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **13/7/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale

Priverno **12/7/2011**

Il Responsabile del dipartimento

Rag. Mastrantoni Rachele